

Codice A1709C

D.D. 20 aprile 2020, n. 206

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "SELVA GAVAZZANA". Rinnovo concessione e autorizzazione delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C".**



**ATTO N. DD-A17 206**

**DEL 20/04/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico-venatoria "SELVA GAVAZZANA". Rinnovo concessione e autorizzazione delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C".

Visto l'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la determinazione dirigenziale n. 65 del 5.03.1999 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Selva Gavazzana" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 930.50.43, ubicata nel territorio dei Comuni di Cassano Spinola, Carezzano, S. Agata Fossili, Gavazzano e Sardignano e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore della Società "Agri-Faunistica di Locatelli Lodovico & C." rappresentata dall'Amministratore unico Sig. Lodovico Locatelli, fino al 31.1.2002.

Vista la determinazione dirigenziale n. 80 del 23.03.1999 con la quale sono state istituite tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Selva Gavazzana", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 32.70.00, di ha 55.40.00 e di ha 33.10.00.

Vista la determinazione dirigenziale n. 21 dell'11.02.2002 con la quale veniva rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, fino al 31.01.2008.

Vista la determinazione dirigenziale n. 34 del 18.02.2004 con la quale, a seguito di verbale dell'assemblea del Consorzio del 3.10.2003 la concessione veniva intestata alla Ditta "Agri-Faunistica" di Locatelli Roberto in sostituzione di Locatelli Lodovico, deceduto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 130 del 7.03.2008 con la quale, a seguito del verbale di assemblea del 20.02.2008 tenutasi ai sensi dell'art. 2 dello Statuto n. 12.904 rep. 144.333 del 18/6/1993, veniva prorogata la scadenza del Consorzio di ulteriori quattro anni, fino al 31.12.2013 e conseguentemente:

- si rinnovava la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2014;
- si prendeva atto della nomina del Sig. Locatelli Roberto ad amministratore unico della società "Nuova Selva di Gavazzana s.r.l." intestataria della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Selva Gavazzana".

Vista la determinazione dirigenziale n. 1181 del 9/12/2013 con la quale sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- rinnovo della concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Selva Gavazzana" di complessivi ha 930.50.43 fino al 31/01/2020;
- presa d'atto della nomina a nuovo concessionario del Sig. Locatelli Roberto, in sostituzione della società "Nuova Selva di Gavazzana S.r.l";
- rinnovo delle tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Selva Gavazzana", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 32.70.00, di ha 55.40.00 e di ha 33.10.00, fino al 31/01/2020.

Vista l'istanza pervenuta alla Regione, Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca in data 30/10/2019 e protocollata il 7/11/2019 al n. 27573 A1709B con la quale il Sig. Locatelli Roberto, concessionario dell'azienda agri turistico venatoria "Selva Gavazzana" ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria chiede il rinnovo della concessione dell'azienda medesima nella superficie complessiva di ha 930,00 fino al 31/01/2026 e il rinnovo dell'autorizzazione delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C".

Preso atto dell'autocertificazione del 26/10/2019 del direttore concessionario Sig. Locatelli Roberto tra cui dichiara che:

- il Consorzio tra i proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31/12/2019 e per anni seguenti;
- nessuna modificazione è intervenuta in proposito, neppure nelle condizioni agro-silvo-culturali dei terreni conferiti al Consorzio.

Verificato che in base all'Art. 1 dello Statuto del Consorzio di Caccia approvato come Allegato "A" all'Atto Costitutivo del Consorzio n. 12.904 Rep. Not. n. 144.333 del 18/6/1993, "il Consorzio dei Proprietari dei terreni, retto dal presente Statuto, è costituito fino al 31 dicembre 2001 e sarà rinnovato tacitamente, di sei anni in sei anni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea dei Consorziati di scioglimento".

Atteso che quindi tale consorzio è rinnovato fino al 31/12/2025.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'azienda agri turistico venatoria e delle tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia (confermate ad ogni rinnovo sin dalla DD N. 80 del 23/3/1999 prima citata), è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Viste le misure di contenimento del contagio del COVID- 19 relative allo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale adottate da ultimo con il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e le ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Preso atto che in seguito all'emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare sopralluoghi e controlli in loco in seguito all'istanza di rinnovo concessione e di riduzione territoriale della A.A.T.V. "Selva Gavazzana".

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908*" che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il comma 1, dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che dispone: "*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*"; e che pertanto il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti.

Vista la proroga la proroga al 15 maggio dei termini individuati dall'articolo 103, commi 1 e 5 del DL 18 disposta all'articolo 37 del DL 8 aprile 2020 n. 23 e che pertanto il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti.

Visto il verbale del 10/04/2020 redatto dai funzionari incaricati dell'istruttoria che dà atto delle verifiche sulla documentazione agli atti e su quella inoltrata con l'istanza di rinnovo in quanto non è stato possibile effettuare sopralluoghi dopo il 4/3/2020 a causa delle misure di contenimento del contagio del COVID- 19 impartite con il D.P.C.M. 4 Marzo 2020 che stabilisce ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020) nonché le successive misure

concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale adottate con il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e le ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AATV "Selva Gavazzana" da parte del Concessionario Sig. Locatelli Roberto fino al 31/1/2026 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nonché il rinnovo delle tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale aventi rispettivamente una superficie di ha 32.70.00, di ha 55.40.00 e di ha 33.10.00, fino al 31/01/2026.

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri turistico venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

*determina*

- Di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Selva Gavazzana" di complessivi ha 930.50.43, ubicata nel territorio dei Comuni di Cassano Spinola, Carezzano, S.Agata

Fossili, Gavazzano e Sardignano e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore del Sig. Locatelli Roberto, fino al 31/01/2026.

- Di rinnovare le tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento, appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale aventi rispettivamente una superficie di ha 32.70.00, di ha 55.40.00 e di ha 33.10.00, fino al 31/01/2026.

I rinnovi di cui sopra sono soggetti alle seguenti prescrizioni: i confini dell'A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda agri-turistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'A.A.T.V. Selva Gavazzana e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla ex Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE**

(A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino